

Decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina

del 9 ottobre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 6-8

⁶ L'Ufficio federale della sanità pubblica può inoltre rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il trattamento di tossicomani con tali sostanze esclusivamente ad istituzioni specializzate.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il trattamento delle persone con sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Provvede segnatamente affinché dette sostanze siano somministrate unicamente a persone che:

- a. hanno compiuto 18 anni almeno;
- b. sono eroinomani da due anni almeno;
- c. hanno interrotto almeno due tentativi di trattamento con altri metodi ambulatoriali o stazionari riconosciuti o versano in condizioni di salute che escludono altre forme di trattamento e
- d. presentano carenze mediche, psicologiche o sociali legate al consumo di stupefacenti.

⁸ Il Consiglio federale stabilisce il controllo periodico dell'evoluzione delle terapie, in particolare anche in considerazione dell'obiettivo dell'astinenza.

Art. 8a

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica ha la facoltà di elaborare dati personali per la verifica delle condizioni e dello svolgimento del trattamento di cui all'articolo 8 capoversi 6 e 7.

² Esso garantisce la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative.

1 FF 1998 1161

2 RS 812.121

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89^{bis} capoversi 1 e 2 della Costituzione federale.

³ Entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione e ha effetto fino all'entrata in vigore della revisione della legge federale del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

0425